



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

Visto il D.L. 1° marzo 2021, n.22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visti in particolare gli artt. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali;

Visto in particolare l'art. 47 comma 2 lettera a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;

Visti il Decreto del Segretariato Generale di nomina del Segretario Regionale per le Marche Dott. Carlo Russo del 24 marzo 2021 rep. n. 216, registrato alla Corte dei Conti al n. 1029 il 12 aprile 2021;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11/01/2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Vista la nota prot. 25374 del 19/07/2022 del ASUR Marche (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 2760 del 19/07/2022) con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 per l'immobile denominato "Palazzina Ex fisioterapia" situato a Loreto (AN), di seguito descritto e di proprietà dello stesso ente;

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro - Urbino, espresso con nota prot. 10652 del 29/09/2022, (acquisito al protocollo d'Ufficio n. 3657 del 30/09/2022), dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico-artistico-architettonico del bene in esame proponendo l'adozione del provvedimento di verifica di **non interesse culturale** ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice dei Beni Culturali, con la seguente motivazione: "Premesso che, parte dell'edificio oggetto di verifica è stato già valutato di **NON INTERESSE** con nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche prot. n. 2946 del 16/04/2010. All'epoca della verifica avviata il 05/05/2008 una parte dell'edificio fu parte integrante della Villa delle Rose ed era identificato al catasto fabbricati con part. 408 sub. 1 graffata con part. 662 sub. 2. Dalla richiesta della suddetta verifica avvenuta nell'anno 2008 la restante parte dell'edificio identificata con Fg. 6 part. 662 sub. 1 non fu sottoposta alle disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004. Dal 16/10/2009, a seguito di variazioni catastali dovute a demolizione parziale, a diversa distribuzione degli spazi interni, a frazionamento e a fusione, i subalterni 1 e 2 della particella 662 del Fg. 6 furono soppressi e variati e l'intero edificio venne identificato con l'intera particella n. 662 graffata con la particella n. 2229; considerato che l'ente proprietario attualmente richiede la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 dell'intero edificio, ignorando che una parte dello stesso fu già dichiarato di non interesse; esaminata la documentazione presentata e considerate le premesse sopra indicate si conferma il **NON INTERESSE** culturale



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

anche sulla restante parte dell'edificio che all'epoca del 2008 fu esclusa dalla verifica, in quanto l'intero stabile è privo delle caratteristiche e dei requisiti che giustificano la sussistenza dell'interesse culturale.”;

Visto il medesimo parere della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro - Urbino in cui si rileva che l'immobile non presenta interesse archeologico diretto, ma di competenza per le opere del sottosuolo, in quanto “Nell'anno 2008 parte dell'edificio era già stato sottoposto a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 in quanto pertinenza dell'immobile denominato Villa delle Rose. A seguito delle variazioni catastali avvenute nel tempo, l'ente proprietario, ignorando la passata valutazione già espressa su parte dell'immobile, richiede attualmente la verifica culturale dell'intero edificio identificato con Fg. 6 part. 662 graffata con part. 2229. Al riguardo, si conferma la valutazione dell'interesse archeologico già espressa ed emessa in data 10/04/2008, in quanto l'intero edificio, ubicato nei pressi del centro storico cittadino, è limitrofo ad aree dove in passato sono state segnalate presenze archeologiche, pertanto il progetto di qualsiasi eventuale opera che riguardi il sottosuolo dovrà essere preventivamente inviato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro Urbino per l'esame e le eventuali prescrizioni di competenza. ;

Visto il verbale della riunione n. 19 del 5 ottobre 2022 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la Commissione all'unanimità ha approvato la proposta di verifica di **non interesse culturale** della Soprintendenza competente contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Ritenuto che il bene:

Denominazione	Palazzina Ex fisioterapia
Comune	Loreto
Provincia	Ancona
Località	
Nome strada/n. civico	Via San Francesco, 1
Distinto al (C.F.)	Foglio n. 6 (C.F.) 662 graffata con part. 2229
Confinanti con	Foglio n. 6 (C.F.) particelle 1099 e 408

non presenta interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Art. 1 L' immobile denominato “**Palazzina Ex fisioterapia**” situato a Loreto (AN), come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** e pertanto non rientra tra i beni di cui dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

Art. 2 I beni in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni dello stesso Codice dei Beni Culturali. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato Codice dei Beni Culturali, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite negli immobili in oggetto. In tal caso è fatto obbligo di presentare denuncia entro 24 ore alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio competente, o al Sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Si evidenzia inoltre che i beni culturali mobili di cui all'art. 10, comma 1, del Codice dei Beni Culturali eventualmente conservati negli immobili sopracitati, rimangono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella Parte Seconda del citato Codice dei Beni Culturali e, per quanto attiene ad eventuali spostamenti, alle misure di protezione dettate dagli articoli 20 e 21;

Art. 3 Il presente atto è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene.



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Beni Culturali e s.m.i. entro 30 gg. dalla notifica del presente atto.

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Segretario Regionale

Dott. Carlo Russo